



**Accordo di collaborazione interistituzionale ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.  
per attività di collaborazione alla redazione dei rapporti ambientali del Piano Energetico Regionale**

Tra

la **Regione del Veneto** (di seguito denominata **Regione**), rappresentata dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica *pro tempore*, ..... che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia (VE), Dorsoduro 3901, CF. 800075802799, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

e

l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito denominata **ARPAV**), partita I.V.A. 03382700288, rappresentata dal Direttore Generale ....., domiciliato per la carica presso la sede legale in via Ospedale Civile n.24 a Padova, legittimato alla firma del presente atto in forza dei poteri conferiti con D.C.R.V. n 81 del 21 luglio 2021;  
di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte",

**PREMESSO CHE:**

- La Regione, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2000 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", nell'ambito dello sviluppo, in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, degli interventi nel settore energetico, è tenuta a predisporre il Piano Energetico Regionale (di seguito "Piano").
- La Giunta regionale, con Deliberazione n. 313 del 29 marzo 2022, ha inteso dare avvio al processo di redazione del Piano, prevedendo, inoltre, la costituzione di una "Cabina di Regia", di un "Ufficio di Piano" e di tre "Gruppi di Lavoro" e il coinvolgimento di alcune strutture esterne all'Amministrazione regionale.
- La Regione, in applicazione della citata Deliberazione n. 313/2022, intende avviare un'attività prodromica alla stesura del Piano con la collaborazione, oltre che delle strutture regionali competenti per i diversi aspetti coinvolti, anche di ARPAV, quale soggetto in grado di garantire il supporto tecnico scientifico per la redazione dei rapporti ambientali necessari per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano.
- La collaborazione di ARPAV si inserisce nell'ambito di un processo integrato e continuo di supporto dell'intero processo di redazione del Piano, in attuazione dell'art. 11 comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i. Parte II, Titolo II Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del quale: "la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione".



- Tale collaborazione risulta fondamentale per rendere coerente l'intero processo di programmazione, orientandolo in particolare verso la sostenibilità ambientale nonché sociale ed economica.
- Le Parti intendono pertanto collaborare in modo sinergico, in quanto è d'interesse comune porre in essere le attività di supporto tecnico-scientifico, in materia ambientale, indispensabili per la redazione del Piano e, pertanto, hanno condiviso il presente Accordo che disciplina modalità e termini di tale collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990.

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Oggetto**

Con il presente Accordo le Parti s'impegnano ad attivare forme di collaborazione al fine di promuovere attività comuni per l'ottimale redazione dei rapporti ambientali a supporto del Piano per tutte le fasi del processo di redazione e per ogni ulteriore attività successiva allo stesso connessa.

**Articolo 2 – Compiti delle Parti**

1. In considerazione delle rispettive competenze istituzionali, le Parti si impegnano a collaborare, mettendo reciprocamente a disposizione le proprie conoscenze, risorse umane, informative e strumentali.
2. In particolare ARPAV si impegna a:
  - a) Fornire supporto ai tre Gruppi di Lavoro di cui in premessa, relativamente ai temi ambientali;
  - b) Elaborare il Rapporto Preliminare di Piano;
  - c) Fornire supporto ai fini della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con la Commissione VAS;
  - d) Elaborare la proposta di Rapporto Ambientale;
  - e) Elaborare la Sintesi non tecnica;
  - f) Svolgere le attività di supporto all'iter amministrativo per la catalogazione e valutazione delle osservazioni, obiezioni, suggerimenti provenienti dal pubblico e da altri soggetti interessati;
  - g) Effettuare la revisione della documentazione di VAS.
3. La Regione, a sua volta, s'impegna a mettere a disposizione la documentazione necessaria, nonché le proprie banche dati e tutti gli elementi tecnici a supporto di ARPAV, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.

**Articolo 3 – Aspetti economici**

1. A sostegno delle attività previste nel presente Accordo, la Regione riconosce ad ARPAV, a titolo di rimborso spese la somma di € 60.000,00, da corrispondere per la quota di € 30.000,00, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e per la quota di € 30.000,00, su presentazione, entro il 31/12/2023, di una relazione tecnico economica finale contenente gli esiti delle attività svolte e delle spese sostenute.



2. I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso la piattaforma informatica dedicata ai pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (PagoPA), portale MyPay dedicato ad ARPAV e raggiungibile dal sito dell'Agenzia al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazine/mypay-pagamenti-elettronici/>

#### Articolo 4 – Assicurazione

Ciascuna delle Parti s'impegna, per quanto di competenza, a garantire al proprio personale, impegnato nelle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, idonea copertura assicurativa nell'esercizio delle stesse, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi.

#### Articolo 5 – Soggetti responsabili dell'esecuzione dell'Accordo

1. Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, ciascuna Parte nomina un Responsabile dell'esecuzione contrattuale, come di seguito indicato:
  - Per la Regione: Il .....
  - Per ARPAV: il Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale.
2. I responsabili potranno individuare annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Accordo, che dovranno essere approvate dalle Parti.
3. Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo si considera valida se effettuata utilizzando i seguenti recapiti:
  - **REGIONE:** Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, Cannaregio 99, I-30121 Venezia Tel.: +39 041 2792146, PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it, email: ambiente@regione.veneto.it
  - **ARPAV:** Area Tecnica e Gestionale, Via Ospedale Civile, 24, I-35121 Padova Tel.: +39 049 8239302, PEC: protocollo@pec.arpav.it, email: ats@arpa.veneto.it.

#### Articolo 6 – Riservatezza

1. Per "informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.
2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
3. Se una delle Parti intende divulgare le informazioni riservate a terzi, deve ottenere il preventivo consenso scritto dall'altra Parte.



**Articolo 7 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni**

Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito della presente Accordo sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione dovranno essere menzionate entrambe le Parti.

**Articolo 8 – Uso del materiale promozionale e dei loghi**

Ciascuna Parte non potrà utilizzare il nome dell'altra o qualsiasi nome che sia alla medesima collegato in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale, senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

**Articolo 9 – Durata**

Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dalla sottoscrizione fino a conclusione delle attività programmate e comunque non oltre il termine del 31/12/2023, salvo proroga espressa concordata tra le Parti per iscritto anticipatamente alla scadenza.

**Art. 10 – Modifiche ed integrazioni**

Qualsiasi modifica e/o integrazione ai contenuti del presente Accordo dovrà essere concordato dalle Parti in forma scritta e produrrà effetto dalla data della sottoscrizione

**Articolo 11 – Recesso**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione a mezzo pec con preavviso di almeno 90 gg. dalla data in cui il recesso deve produrre effetto.
2. E' comunque fatto salvo il diritto di ARPAV al rimborso delle spese per le attività già eseguite o in corso di esecuzione al momento in cui il recesso produce effetto.

**Articolo 12 – Controversie**

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto.
2. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

**Articolo 13 – Privacy**

Le Parti, ciascuna in qualità di Titolare del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali, forniti per l'attività o comunque raccolti nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..



**Articolo 14 – Imposta di bollo e registrazione**

1. La registrazione del presente Accordo verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2^ del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente.
2. L'Accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72 e verrà registrato.

**Articolo 15 – Annotazioni**

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

**Regione del Veneto**

Il Direttore Direzione Ambiente e  
T.E.

.....

**ARPAV**

Il Direttore Generale

.....

